

Bruxelles, 6 giugno 2018
(OR. en)

9608/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0309 (COD)**

**CODEC 924
PROCIV 31
JAI 568
COHAFA 36
FIN 425
PE 71**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile - Risultati dei lavori del Parlamento europeo (Strasburgo, 28-31 maggio 2018)

I. INTRODUZIONE

La relatrice Elisabetta GARDINI (PPE, IT) ha presentato, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, una relazione contenente 65 emendamenti (emendamenti 1-65) alla proposta di direttiva.

Inoltre, il PPE ha presentato due emendamenti (emendamenti 66-67), l'ALDE ha presentato un emendamento (emendamento 70) e il GUE/NGL ha presentato cinque emendamenti (emendamenti 71-75). L'ENF ha presentato tre emendamenti (emendamenti 76D, 77D e 78D) e più di 38 deputati hanno presentato due emendamenti (emendamenti 68-69).

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 31 maggio 2018 il Parlamento ha adottato gli emendamenti 1-15, 16(1), 17-34, 36-44, 45(1), 45(3), 45(4), 46-61, 62(1), 62(3), 63-65 e 68.

Gli emendamenti adottati figurano nell'allegato.

Al termine della votazione la proposta è stata rinviata alla commissione, conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento europeo, non concludendo pertanto la prima lettura del Parlamento e avviando i negoziati con il Consiglio.

Meccanismo unionale di protezione civile *I**

Emendamenti, approvati dal Parlamento europeo il 31 maggio 2018, alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0180/2018).

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il meccanismo unionale di protezione civile (il "meccanismo unionale") disciplinato dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹² rafforza la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e facilita il coordinamento nel settore della protezione civile per migliorare la risposta dell'Unione alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.

¹² Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

Emendamento

(1) Il meccanismo unionale di protezione civile (il "meccanismo unionale") disciplinato dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹² rafforza la cooperazione tra l'Unione, gli Stati membri **e le loro regioni** e facilita il coordinamento nel settore della protezione civile per migliorare la risposta dell'Unione alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.

¹² Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

Emendamento 2

Proposta di decisione

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Le catastrofi naturali e provocate dall'uomo possono abbattersi su qualsiasi regione del mondo, spesso in maniera del tutto inattesa. Siano esse naturali o provocate dall'uomo, si fanno sempre più frequenti, estreme e complesse, aggravate per di più dalle conseguenze dei cambiamenti climatici e del tutto indifferenti ai **conflitti** nazionali. Le conseguenze umane, ambientali ed economiche di tali catastrofi possono **essere enormi**.

Emendamento

(3) Le catastrofi naturali e provocate dall'uomo possono abbattersi su qualsiasi regione del mondo, spesso in maniera del tutto inattesa. Siano esse naturali o provocate dall'uomo, si fanno sempre più frequenti, estreme e complesse, aggravate per di più dalle conseguenze dei cambiamenti climatici e del tutto indifferenti ai **confini** nazionali. Le conseguenze umane, ambientali, **sociali** ed economiche di tali catastrofi possono **avere dimensioni sconosciute. Purtroppo, a volte tali catastrofi sono intenzionali, ad**

Emendamento 3

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) La recente esperienza ha dimostrato che le offerte volontarie di assistenza reciproca, coordinate e agevolate dal meccanismo unionale, non sempre bastano a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per rispondere in maniera soddisfacente alle necessità basilari delle persone colpite dalle catastrofi, né a garantire un'adeguata salvaguardia dell'ambiente e dei beni materiali. Tale constatazione è ancor più valida allorché gli Stati membri sono colpiti contemporaneamente da catastrofi ricorrenti e la capacità collettiva si dimostra insufficiente.

Emendamento

(4) La recente esperienza ha dimostrato che le offerte volontarie di assistenza reciproca, coordinate e agevolate dal meccanismo unionale, non sempre bastano a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per rispondere in maniera soddisfacente alle necessità basilari delle persone colpite dalle catastrofi, né a garantire un'adeguata salvaguardia dell'ambiente e dei beni materiali. Tale constatazione è ancor più valida allorché gli Stati membri sono colpiti contemporaneamente da catastrofi *sia ricorrenti che inaspettate, sia naturali che provocate dall'uomo*, e la capacità collettiva si dimostra insufficiente. *Per ovviare a tali carenze e far fronte ai rischi emergenti, è opportuno avvalersi di tutti gli strumenti dell'Unione in modo pienamente flessibile, anche promuovendo la partecipazione attiva della società civile. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero intraprendere azioni preventive adeguate per mantenere mezzi nazionali sufficienti per affrontare le catastrofi in maniera adeguata.*

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) *La prevenzione degli incendi boschivi è fondamentale nel quadro dell'impegno globale volto a ridurre le emissioni di CO₂. La combustione di alberi e di suoli ricchi di torba negli incendi boschivi provoca, infatti, l'emissione di CO₂. In particolare, studi hanno dimostrato come gli incendi provochino il 20 % delle emissioni di CO₂ nel mondo, vale a dire più delle emissioni combinate di tutti i sistemi di trasporto sulla terra (veicoli, navi e aerei).*

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La prevenzione è un elemento essenziale della protezione dalle catastrofi e richiede un'azione ulteriore. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero condividere regolarmente le valutazioni dei rischi, nonché le sintesi della propria pianificazione della gestione dei rischi, per garantire un approccio integrato alla gestione delle catastrofi, che colleghi prevenzione dei rischi, preparazione e azioni di risposta. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di chiedere agli Stati membri di fornire piani specifici di prevenzione e preparazione in relazione a catastrofi specifiche, soprattutto allo scopo di ottimizzare il sostegno complessivo dell'Unione alla gestione del rischio di

(5) La prevenzione è un elemento essenziale della protezione dalle catastrofi e richiede un'azione ulteriore. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero condividere regolarmente le valutazioni dei rischi **relative ai rischi per la sicurezza nazionale**, nonché le sintesi della propria pianificazione della gestione dei rischi, per garantire un approccio integrato alla gestione delle catastrofi **naturali e provocate dall'uomo**, che colleghi prevenzione dei rischi, preparazione e azioni di risposta. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di chiedere agli Stati membri di fornire piani specifici di prevenzione e preparazione in relazione a catastrofi specifiche, **includere quelle**

catastrofi. **Occorre** ridurre gli oneri amministrativi e rafforzare le politiche di prevenzione, anche **instaurando i necessari** collegamenti con altri importanti strumenti e politiche dell'Unione, e in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, elencati al considerando 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013¹³.

provocate dall'uomo, soprattutto allo scopo di ottimizzare il sostegno complessivo dell'Unione, **in particolare da parte dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA)**, alla gestione del rischio di catastrofi. **È fondamentale** ridurre gli oneri amministrativi e rafforzare le politiche di prevenzione, anche **attraverso il potenziamento dei collegamenti e della cooperazione** con altri importanti strumenti e politiche dell'Unione, e in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, elencati al considerando 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013¹³.

Emendamento 6

Proposta di decisione Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Il rischio costituisce uno stimolo negativo per lo sviluppo delle regioni. La prevenzione e la gestione dei rischi implicano la riformulazione delle politiche e dei quadri istituzionali e il rafforzamento dei mezzi locali, nazionali e regionali per progettare e attuare misure di gestione dei rischi coordinando un'ampia gamma di attori. È essenziale elaborare mappe dei rischi per regioni e/o Stati membri, rafforzare la capacità di risposta e potenziare le azioni di prevenzione, prestando particolare attenzione ai rischi climatici. È fondamentale che le mappe dei rischi tengano conto sia dei rischi causati dall'attuale variabilità climatica sia degli andamenti previsti dei cambiamenti climatici.

Emendamento 7

Proposta di decisione Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) *Al momento della predisposizione delle loro valutazioni dei rischi e dei loro piani di gestione dei rischi, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei rischi specifici per la fauna selvatica e il benessere degli animali. La Commissione dovrebbe incoraggiare, in tutta Europa, la diffusione di informazioni sugli animali colpiti dalle catastrofi. In quest'ottica è opportuno sviluppare ulteriormente i programmi e i corsi di formazione in materia.*

Emendamento 8

Proposta di decisione

Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quater) *La stagione degli incendi boschivi del 2017 è stata particolarmente lunga e intensa in molti Stati membri, arrivando a causare oltre 100 vittime in un singolo Stato membro. La mancanza di mezzi disponibili, evidenziata nella relazione sulle lacune esistenti in termini di mezzi di risposta^{1 bis}, come pure l'impossibilità per la capacità europea di risposta emergenziale ("EERC" o "pool volontario") di rispondere in tempo utile a tutte le 17 richieste di assistenza per combattere gli incendi boschivi, hanno dimostrato che la natura volontaria dei contributi degli Stati membri non è sufficiente per far fronte a emergenze su larga scala che colpiscono contemporaneamente più Stati membri.*

^{1 bis} *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti e sulle lacune tutt'ora esistenti nell'ambito della capacità europea di risposta emergenziale, 17*

febbraio 2017.

Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quinquies) *I partner più naturali per approfondire la cooperazione sono gli Stati membri limitrofi, che condividono le stesse competenze e strutture e sono esposti alle medesime catastrofi e agli stessi rischi.*

Emendamento 68

Proposta di decisione
Considerando 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 sexies) *La sicurezza delle risorse idriche è essenziale per la resilienza climatica. Gli Stati membri dovrebbero effettuare una mappatura delle risorse idriche esistenti per facilitare l'adattamento ai cambiamenti climatici e migliorare la resilienza della popolazione nel far fronte a minacce climatiche quali siccità, incendi e inondazioni. La finalità della mappatura dovrebbe essere di sostenere lo sviluppo di azioni volte a ridurre la vulnerabilità della popolazione.*

Emendamento 10

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) È necessario rafforzare la capacità collettiva di preparazione e risposta alle catastrofi, soprattutto tramite il sostegno

(6) È necessario rafforzare la capacità collettiva di preparazione e risposta alle catastrofi, soprattutto tramite il sostegno

reciproco in Europa. Oltre a rafforzare le possibilità offerte dalla capacità europea di risposta emergenziale ("EERC" o "pool volontario"), d'ora in poi denominata "pool europeo di protezione civile", la Commissione dovrebbe anche istituire rescEU. La composizione di rescEU dovrebbe comprendere mezzi di risposta alle emergenze in caso di incendi, estese inondazioni e terremoti, nonché un ospedale da campo e squadre mediche conformi alle norme dell'Organizzazione mondiale della sanità, che sia possibile mobilitare rapidamente.

reciproco in Europa. Oltre a rafforzare le possibilità offerte dalla capacità europea di risposta emergenziale ("EERC" o "pool volontario"), d'ora in poi denominata "pool europeo di protezione civile", la Commissione dovrebbe anche istituire rescEU. La composizione di rescEU dovrebbe comprendere mezzi di risposta alle emergenze in caso di incendi, estese inondazioni e terremoti, **attacchi terroristici e attacchi chimici, biologici, radiologici e nucleari**, nonché un ospedale da campo e squadre mediche conformi alle norme dell'Organizzazione mondiale della sanità, che sia possibile mobilitare rapidamente. ***Si sottolinea in questo contesto l'importanza di rafforzare e includere i mezzi specifici delle autorità locali e regionali, dal momento che esse sono le prime ad intervenire in seguito a una catastrofe. Si ritiene che tali autorità debbano sviluppare modelli di cooperazione in cui le comunità possano condividere le migliori pratiche, dando loro la possibilità di partecipare allo sviluppo della propria resilienza alle calamità naturali.***

Emendamento 11

Proposta di decisione

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Le autorità regionali e locali svolgono un ruolo di grande importanza nella prevenzione e nella gestione delle catastrofi ed è necessario che i loro mezzi di risposta siano adeguatamente inclusi nelle attività di coordinamento e mobilitazione eseguite in virtù della presente decisione, nel rispetto dei quadri istituzionali e giuridici degli Stati membri, al fine di ridurre al minimo le sovrapposizioni e di promuovere l'interoperabilità. Tali autorità possono svolgere un importante ruolo di prevenzione e sono altresì le prime a

reagire subito dopo una catastrofe, unitamente ai mezzi dei loro volontari. È pertanto necessaria una cooperazione costante a livello locale, regionale e transfrontaliero al fine di istituire sistemi comuni di allerta per intervenire rapidamente prima della mobilitazione di rescEU, nonché campagne di informazione periodiche per i cittadini sulle misure di risposta iniziali.

Emendamento 12

Proposta di decisione Considerando 7

Testo della Commissione

(7) L'Unione dovrebbe poter sostenere gli Stati membri, ove i mezzi disponibili siano insufficienti per reagire efficacemente alle catastrofi, contribuendo a finanziare contratti di affitto o noleggio che assicurino un rapido accesso a tali mezzi, o finanziandone l'acquisizione. L'efficacia del meccanismo unionale ne **sarebbe** così sostanzialmente **accresciuta**, in quanto verrebbe garantita la disponibilità di mezzi nei casi in cui la risposta alle catastrofi non sarebbe altrimenti garantita, soprattutto per quanto riguarda le catastrofi aventi vaste ripercussioni su un numero elevato di Stati membri. L'acquisizione dei mezzi da parte dell'Unione **consentirebbe** economie di scala, oltre a un migliore coordinamento della risposta alle catastrofi.

Emendamento

(7) L'Unione dovrebbe poter sostenere gli Stati membri, ove i mezzi **materiali e tecnici** disponibili siano insufficienti per reagire efficacemente alle catastrofi, **anche in caso di eventi transfrontalieri**, contribuendo a finanziare contratti di affitto o noleggio che assicurino un rapido accesso a tali mezzi, o finanziandone l'acquisizione. L'efficacia del meccanismo unionale **e le relative possibilità di mobilitazione** ne **sarebbero** così sostanzialmente **accresciute**, in quanto verrebbe garantita la **rapida** disponibilità di mezzi **materiali e tecnici, anche per il soccorso di persone anziane o con disabilità**, nei casi in cui la risposta alle catastrofi non sarebbe altrimenti garantita, soprattutto per quanto riguarda le catastrofi aventi vaste ripercussioni su un numero elevato di Stati membri, **come le epidemie transfrontaliere. Le idonee attrezzature preimpegnate e** l'acquisizione dei mezzi da parte dell'Unione **consentirebbero** economie di scala, oltre a un migliore coordinamento della risposta alle catastrofi. **Si dovrebbe garantire un utilizzo ottimale e trasparente delle risorse finanziarie.**

Emendamento 13

Proposta di decisione

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Numerosi Stati membri non hanno sufficienti attrezzature materiali e tecniche per gestire le catastrofi impreviste. Il meccanismo unionale dovrebbe pertanto consentire di estendere la base materiale e tecnica ove necessario, in particolare per il soccorso delle persone disabili, degli anziani e dei malati.

Emendamento 14

Proposta di decisione

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Per incrementare l'efficienza e l'efficacia della formazione e delle esercitazioni e potenziare la cooperazione tra i servizi e le autorità nazionali di protezione civile occorre istituire una rete di conoscenze in materia di protezione civile dell'Unione, basata sulle strutture esistenti.

(9) La formazione, la ricerca e l'innovazione sono aspetti essenziali della cooperazione in materia di protezione civile. L'efficienza e l'efficacia della formazione e delle esercitazioni, la promozione dell'innovazione nonché il dialogo e la cooperazione tra i servizi e le autorità nazionali di protezione civile dovrebbero essere rafforzati sulla base delle strutture esistenti, assicurando la partecipazione di centri di eccellenza, università, ricercatori e altre competenze disponibili negli Stati membri e garantendo lo scambio di informazioni con tali soggetti.

Emendamento 15

Proposta di decisione

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Benché il rafforzamento della

protezione civile alla luce delle tendenze in materia di catastrofi – connesse tanto ad eventi meteorologici quanto alla sicurezza interna – sia una delle priorità più importanti in tutta l'Unione, è essenziale integrare gli strumenti dell'Unione con una più solida dimensione territoriale e basata sulle comunità, poiché l'azione delle comunità locali rappresenta il modo più rapido ed efficace per limitare i danni causati da una catastrofe.

Emendamento 16

Proposta di decisione Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per garantire il funzionamento di rescEU sono necessari ulteriori stanziamenti per finanziare le azioni previste dal meccanismo unionale.

Emendamento

(10) Per garantire il funzionamento di rescEU sono necessari ulteriori stanziamenti per finanziare le azioni previste dal meccanismo unionale, *che non devono tuttavia andare a discapito delle dotazioni finanziarie destinate ad altre politiche chiave dell'Unione.*

Emendamento 17

Proposta di decisione Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Al meccanismo unionale riveduto dovrebbero essere garantiti finanziamenti e stanziamenti di bilancio distinti. In considerazione della necessità di evitare ripercussioni negative sul finanziamento dei programmi pluriennali esistenti, l'aumento dei finanziamenti per la revisione mirata del meccanismo unionale nel 2018, 2019 e 2020 dovrebbe avvenire unicamente a partire da tutti gli strumenti disponibili nel quadro del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio^{1 bis}, facendo ricorso in

particolare allo strumento di flessibilità.

*^{1 bis} Regolamento (UE, Euratom)
n. 1311/2013 del Consiglio, del 2
dicembre 2013, che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo
2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.
884).*

Emendamento 18

Proposta di decisione Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Occorre semplificare le procedure del meccanismo unionale per garantire che gli Stati membri possano accedere all'assistenza e ai mezzi necessari per rispondere il più rapidamente possibile alle catastrofi naturali o provocate dall'uomo.

Emendamento

(11) Occorre semplificare, **razionalizzare e rendere più flessibili** le procedure del meccanismo unionale per garantire che gli Stati membri possano accedere **in tempi brevi** all'assistenza e ai mezzi necessari per rispondere il più rapidamente **ed efficientemente** possibile alle catastrofi naturali o provocate dall'uomo.

Emendamento 19

Proposta di decisione Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per ottimizzare l'utilizzo degli strumenti di finanziamento esistenti e sostenere gli Stati membri nell'erogazione di assistenza, **soprattutto** nella risposta alle catastrofi che si verificano al di fuori dell'Unione, occorre prevedere una deroga all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, quando i finanziamenti siano concessi ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della decisione n. 1313/2013/UE.

Emendamento

(12) Per ottimizzare l'utilizzo degli strumenti di finanziamento esistenti e sostenere gli Stati membri nell'erogazione di assistenza, **tra l'altro** nella risposta alle catastrofi che si verificano al di fuori dell'Unione, occorre prevedere una deroga all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, quando i finanziamenti siano concessi ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della decisione n. 1313/2013/UE. **Nonostante tale deroga, i finanziamenti destinati alle attività di protezione civile, e in particolare all'aiuto umanitario,**

dovrebbero rimanere chiaramente distinti all'interno della futura architettura di finanziamento dell'Unione ed essere pienamente in linea con i diversi obiettivi e requisiti giuridici di tale architettura.

¹⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Emendamento 20

Proposta di decisione Considerando 13

Testo della Commissione

(13) È importante garantire che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per prevenire efficacemente le catastrofi naturali e provocate dall'uomo e mitigarne gli effetti. Occorre introdurre disposizioni per rafforzare i collegamenti fra azioni di prevenzione, preparazione e risposta nel quadro del meccanismo unionale. Si deve inoltre assicurare la coerenza con altri pertinenti atti legislativi dell'Unione in materia di prevenzione e gestione del rischio di catastrofi, anche per quanto riguarda l'azione di prevenzione transfrontaliera e la risposta a minacce quali le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero¹⁵. ***Allo stesso modo, occorre garantire la coerenza*** con impegni internazionali quali il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030, l'accordo di Parigi e l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Emendamento

(13) È importante garantire che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per prevenire efficacemente le catastrofi naturali e provocate dall'uomo e mitigarne gli effetti. Occorre introdurre disposizioni per rafforzare i collegamenti fra azioni di prevenzione, preparazione e risposta nel quadro del meccanismo unionale. Si deve inoltre assicurare la coerenza con altri pertinenti atti legislativi dell'Unione in materia di prevenzione e gestione del rischio di catastrofi, anche per quanto riguarda l'azione di prevenzione transfrontaliera e la risposta a minacce quali le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero¹⁵. ***I programmi di cooperazione territoriale sulla base della politica di coesione prevedono azioni specifiche al fine di prendere in considerazione la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione del rischio e gli ulteriori sforzi per una più vigorosa integrazione e maggiori sinergie. Inoltre, tutte le azioni dovrebbero essere coerenti*** con impegni internazionali quali il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030, l'accordo di Parigi

e l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ***nonché contribuire attivamente a rispettare tali impegni.***

¹⁵ Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

¹⁵ Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

Emendamento 21

Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) È fondamentale mantenere i moduli già registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS) per poter rispondere alle richieste di assistenza e partecipare al sistema di formazione con le consuete modalità.

Emendamento 22

Proposta di decisione
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) È parimenti importante collegare il meccanismo unionale, che è limitato al periodo immediatamente successivo alla catastrofe, agli altri strumenti dell'Unione dedicati alla riparazione dei danni, come il Fondo di solidarietà.

Emendamento 23

Proposta di decisione
Considerando 13 quater (nuovo)

(13 quater) È fondamentale modificare il Fondo di solidarietà introducendo l'obbligo di porre rimedio ai danni all'ambiente e utilizzando, quale indicatore per la sua approvazione, il PIL pro capite della regione o dello Stato membro anziché il PIL globale, al fine di evitare che le grandi regioni popolate con bassi livelli di ricchezza non siano ammissibili a beneficiare del Fondo. È molto importante valutare economicamente le risorse ambientali colpite da una catastrofe, in particolare le aree che presentano un elevato valore naturalistico, quali le aree protette o quelle della rete Natura 2000, così da poterle ripristinare.

Emendamento 24

Proposta di decisione

Considerando 13 quinquies (nuovo)

(13 quinquies) È necessario che l'azione dell'Unione si incentri altresì sulla fornitura di assistenza tecnica per la formazione, in modo da rafforzare la capacità di autoassistenza delle comunità e quindi consentire loro di essere più preparate a fornire una risposta iniziale e a contenere le catastrofi. Formazioni e attività educative mirate per gli operatori responsabili della sicurezza dei cittadini, ad esempio i leader delle comunità, gli operatori sociali e i prestatori di assistenza medica, i servizi di soccorso e di lotta agli incendi nonché i gruppi di intervento locale volontari, che dovrebbero disporre di attrezzature di intervento rapidamente disponibili, possono contribuire ad arginare le catastrofi e ridurre il numero di vittime

durante e dopo le crisi.

Emendamento 25

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) incrementare la disponibilità e l'utilizzo di conoscenze scientifiche relative alle catastrofi.

Emendamento

e) incrementare la disponibilità e l'utilizzo di conoscenze scientifiche relative alle catastrofi, ***anche nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare (PTOM);***

Emendamento 26

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

"e bis) mitigare le eventuali conseguenze immediate delle catastrofi sulle vite umane e sul patrimonio culturale e naturale;"

Emendamento 27

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 1 – lettera a ter (nuova)

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

"e ter) intensificare le attività di cooperazione e coordinamento a livello transfrontaliero."

Emendamento 28

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 3

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) agisce per migliorare le conoscenze di base sui rischi di catastrofe e **facilita** la condivisione di conoscenze, risultati di ricerche scientifiche, migliori prassi e informazioni, anche tra gli Stati membri che condividono rischi comuni.

a) agisce per migliorare le conoscenze di base sui rischi di catastrofe **nonché per facilitare e promuovere più efficacemente la cooperazione e** la condivisione di conoscenze, risultati di ricerche **e innovazioni** scientifiche, migliori prassi e informazioni, anche tra gli Stati membri che condividono rischi comuni.

Emendamento 29

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) all'articolo 5, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

"a bis) coordina l'armonizzazione delle informazioni e degli orientamenti in

merito ai sistemi di allerta, anche a livello transfrontaliero;"

Emendamento 30

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo in vigore

f) raccoglie e diffonde le informazioni messe a disposizione dagli Stati membri; organizza uno scambio di esperienze sulla valutazione della capacità di gestione del rischio; elabora, di concerto con gli Stati membri ed entro 22 dicembre **2014**, linee guida sul contenuto, sulla metodologia e sulla struttura di tali valutazioni; e facilita la condivisione di migliori prassi nella pianificazione della prevenzione e della preparazione, anche attraverso valutazioni inter pares volontarie;

Emendamento

(3 ter) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) raccoglie e diffonde le informazioni messe a disposizione dagli Stati membri; organizza uno scambio di esperienze sulla valutazione della capacità di gestione del rischio; elabora, di concerto con gli Stati membri ed entro **il** 22 dicembre **2019**, **nuove** linee guida sul contenuto, sulla metodologia e sulla struttura di tali valutazioni; e facilita la condivisione di migliori prassi nella pianificazione della prevenzione e della preparazione, anche attraverso valutazioni inter pares volontarie;"

Emendamento 31

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) effettuano valutazioni del rischio a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato e le mettono a disposizione della Commissione entro il 22 dicembre

Emendamento

a) effettuano valutazioni del rischio a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato **in consultazione con le pertinenti autorità locali e regionali e in linea con il quadro di Sendai per la**

2018 e successivamente ogni tre anni;

riduzione dei rischi di catastrofi e le mettono a disposizione della Commissione entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni tre anni, *sulla base di un modello concordato con la Commissione; in questo contesto, vengono utilizzati i sistemi di informazione nazionali esistenti;*

Emendamento 32

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 6 – comma 1 – lettera d

Testo in vigore

d) partecipano, su base volontaria, *a un esame inter pares della valutazione della* capacità di gestione *dei rischi.*

Emendamento

a bis) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) partecipano, su base volontaria, ad una revisione tra pari sulla capacità di gestione del rischio in vista dell'identificazione di azioni che colmino le lacune."

Emendamento 33

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Una sintesi degli elementi rilevanti della pianificazione della gestione dei rischi, comprendente informazioni sulle misure di prevenzione e preparazione selezionate, viene fornita alla Commissione entro il 31 gennaio 2019 e successivamente ogni tre anni. Inoltre, la Commissione può chiedere

Emendamento

Una sintesi degli elementi rilevanti della pianificazione della gestione dei rischi, comprendente informazioni sulle misure di prevenzione e preparazione selezionate, *sulla base di un modello che sarà stabilito mediante atto delegato*, viene fornita alla Commissione entro il 31 gennaio 2019 e

agli Stati membri di fornire piani specifici di prevenzione e preparazione, che prevedano sforzi a breve e lungo termine. ***L'Unione prende in debita considerazione i progressi compiuti dagli Stati membri in materia di prevenzione e preparazione nel quadro di qualsiasi futuro meccanismo di condizionalità ex-ante previsto dai fondi strutturali e di investimento europei.***

successivamente ogni tre anni. ***Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.*** Inoltre, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire piani specifici di prevenzione e preparazione, che prevedano sforzi a breve e lungo termine. ***A tal proposito, questi sforzi possono includere l'impegno degli Stati membri a incoraggiare investimenti basati sulle valutazioni dei rischi e a garantire una migliore ricostruzione dopo le catastrofi. Gli oneri amministrativi aggiuntivi a livello nazionale e subnazionale sono ridotti al minimo.***

Emendamento 34

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 6 – comma 3

Testo della Commissione

La Commissione può anche istituire specifici meccanismi di consultazione per migliorare la pianificazione e il coordinamento della prevenzione e della preparazione tra gli Stati membri esposti a catastrofi analoghe.

Emendamento

La Commissione può anche istituire, ***di concerto con gli Stati membri***, specifici meccanismi di consultazione per migliorare la pianificazione e il coordinamento della prevenzione e della preparazione tra gli Stati membri esposti a catastrofi analoghe. ***La Commissione e gli Stati membri, laddove possibile, favoriscono inoltre la coerenza tra gestione del rischio di catastrofi e strategie di adattamento al cambiamento climatico.***

Emendamento 36

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 8 – comma 1 – lettera k

Testo in vigore

k) in stretta consultazione con gli Stati membri, intraprende altre necessarie azioni di preparazione complementari e di supporto al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento

(4 bis) *all'articolo 8, primo comma, la lettera k) è sostituita dalla seguente:*

"k) in stretta consultazione con gli Stati membri, intraprende altre necessarie azioni di preparazione complementari e di supporto, **anche mediante il coordinamento con altri strumenti dell'Unione**, al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)."

Emendamento 37

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) *all'articolo 9 è inserito il paragrafo seguente:*

"1 bis. Gli Stati membri rafforzano le capacità amministrative pertinenti delle autorità regionali e locali competenti, in conformità del proprio quadro giuridico e istituzionale."

Emendamento 38

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 5

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione e gli Stati membri collaborano per migliorare la pianificazione delle operazioni di risposta alle catastrofi nell'ambito del meccanismo unionale, anche tramite l'elaborazione di scenari di risposta alle catastrofi basati sulle valutazioni dei rischi di cui all'articolo 6, lettera a), e della panoramica dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), la mappatura delle risorse e l'elaborazione di piani per la mobilitazione dei mezzi di risposta.

Emendamento

1. La Commissione e gli Stati membri collaborano per migliorare la pianificazione delle operazioni di risposta alle catastrofi, ***sia naturali che provocate dall'uomo***, nell'ambito del meccanismo unionale, anche tramite l'elaborazione di scenari di risposta alle catastrofi basati sulle valutazioni dei rischi di cui all'articolo 6, lettera a), e della panoramica dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), la mappatura delle risorse ***includendo, tra le varie risorse, anche le macchine movimento terra, i gruppi elettrogeni mobili e i mezzi anti-incendio mobili***, e l'elaborazione di piani per la mobilitazione dei mezzi di risposta.

Emendamento 39

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. È istituito un pool europeo di protezione civile. È costituito da un pool volontario di mezzi di risposta preimpegnati degli Stati membri e comprende moduli, altri mezzi di risposta ed esperti.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana.)

Emendamento 40

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Decisione n. 1313/2013/UE

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Poiché la prevenzione nazionale dovrebbe essere la principale priorità degli Stati membri per ridurre i rischi per la sicurezza, il pool europeo di protezione civile integra i mezzi nazionali esistenti.

Emendamento 41

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 6 – lettera b

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione definisce, sulla scorta dei rischi individuati, le tipologie e la quantità dei principali mezzi di risposta necessari per il pool europeo di protezione civile ("obiettivi del dispositivo"). La Commissione monitora i progressi verso gli obiettivi del dispositivo e le carenze rimanenti e incoraggia gli Stati membri a rimediare a tali carenze. La Commissione può sostenere gli Stati membri ai sensi dell'articolo 20, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera i), e dell'articolo 21, paragrafo 2".

2. La Commissione definisce, ***di concerto con le autorità competenti degli Stati membri e*** sulla scorta ***delle esigenze e*** dei rischi individuati ***in loco***, le tipologie e la quantità dei principali mezzi di risposta necessari per il pool europeo di protezione civile ("obiettivi del dispositivo"). La Commissione monitora i progressi verso gli obiettivi del dispositivo e le carenze rimanenti e incoraggia gli Stati membri a rimediare a tali carenze. La Commissione può sostenere gli Stati membri ai sensi dell'articolo 20, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera i), e dell'articolo 21, paragrafo 2".

Emendamento 42

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 6 – lettera c

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. I mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione del pool europeo di protezione civile sono a disposizione delle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale previa richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC, a meno che gli Stati membri non debbano affrontare una situazione eccezionale che incida sostanzialmente sull'assolvimento dei compiti nazionali.

Emendamento

7. I mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione del pool europeo di protezione civile sono a disposizione delle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale previa richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC, **salvo in caso di emergenze nazionali o cause di forza maggiore o** a meno che gli Stati membri non debbano affrontare una situazione eccezionale che incida sostanzialmente sull'assolvimento dei compiti nazionali. **La decisione finale sulla loro mobilitazione è presa dagli Stati membri che hanno registrato i mezzi di risposta interessati.**

Emendamento 43

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 6 – lettera c

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 11 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Ove siano mobilitati, tali mezzi di risposta rimangono sotto il comando e il controllo degli Stati membri che li mettono a disposizione e possono essere ritirati qualora **gli** Stati membri si trovino ad affrontare **una situazione eccezionale che incide sostanzialmente sull'assolvimento dei compiti nazionali e impedisce** loro di mantenere a disposizione tali mezzi di risposta. In tali casi la Commissione viene consultata.

Emendamento

Ove siano mobilitati, tali mezzi di risposta rimangono sotto il comando e il controllo degli Stati membri che li mettono a disposizione e possono essere ritirati qualora **tali** Stati membri si trovino ad affrontare **emergenze nazionali o cause di forza maggiore o qualora una situazione eccezionale impedisca** loro di mantenere a disposizione tali mezzi di risposta. In tali casi la Commissione viene consultata.

Emendamento 44

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 7

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. rescEU è istituito per prestare soccorso ove i mezzi esistenti non consentano di reagire efficacemente alle catastrofi.”

Emendamento

1. rescEU è istituito per prestare soccorso ***in circostanze eccezionali ove i mezzi a livello nazionale non siano disponibili e*** ove i mezzi esistenti non consentano di reagire efficacemente alle catastrofi. ***I mezzi di rescEU non sono utilizzati per sostituire i mezzi propri degli Stati membri e le pertinenti responsabilità.***

Emendamento 45

**Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 7**

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. rescEU è composto ***dai seguenti*** mezzi:

a) mezzi aerei per combattere gli incendi

Emendamento

2. rescEU è composto ***da mezzi aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti negli Stati membri, nell'ottica di integrarli e rafforzarli, e mira a rispondere ai rischi attuali e futuri. I mezzi devono essere individuati sulla base di eventuali carenze di mezzi di risposta a emergenze di tipo sanitario e a catastrofi industriali, ambientali, sismiche o vulcaniche, ad alluvioni e incendi, inclusi quelli boschivi, agli attacchi terroristici e alle minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari.***

Sulla base delle carenze individuate, rescEU comprende almeno i seguenti mezzi:

a) mezzi aerei per combattere gli incendi

boschivi;
b) unità di pompaggio ad alta capacità;
c) squadre urbane di ricerca e soccorso;
d) ospedale da campo e squadre mediche di emergenza.

boschivi;
b) unità di pompaggio ad alta capacità;
c) squadre urbane di ricerca e soccorso;
d) ospedale da campo e squadre mediche di emergenza.

Emendamento 46

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 7

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La natura di tali mezzi rimane flessibile e può evolvere per far fronte alle nuove sfide e agli sviluppi futuri, quali le conseguenze dei cambiamenti climatici.

Emendamento 47

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 7

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Sulla base dei rischi individuati e tenendo conto di un approccio multirischio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30, per definire i tipi di mezzi di risposta richiesti in aggiunta a quelli individuati al paragrafo 2 del presente articolo e di rivedere di conseguenza la composizione di rescEU. È garantita la coerenza con le altre politiche dell'Unione.

4. Sulla base dei rischi ***e dei mezzi*** individuati ***e della pianificazione della gestione dei rischi a norma dell'articolo 6,*** e tenendo conto di un approccio multirischio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30, per definire i tipi di mezzi di risposta richiesti in aggiunta a quelli individuati al paragrafo 2 del presente articolo e di rivedere di conseguenza la composizione di rescEU. È garantita la coerenza con le altre politiche

In caso di catastrofe o nell'imminenza di una catastrofe, se lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli atti delegati adottati a norma del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 31.

dell'Unione.

In caso di catastrofe o nell'imminenza di una catastrofe, se lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli atti delegati adottati a norma del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 31.

Emendamento 48

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 7

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione definisce i requisiti di qualità dei mezzi di risposta che fanno parte di rescEU. I requisiti di qualità si basano su criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri già esistano.

Emendamento

5. La Commissione definisce, **di concerto con gli Stati membri**, i requisiti di qualità dei mezzi di risposta che fanno parte di rescEU. I requisiti di qualità si basano su criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri già esistano.

Emendamento 49

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 7

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. I mezzi di rescEU sono disponibili per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale in seguito a una richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC. La decisione in merito alla loro mobilitazione è adottata dalla Commissione, che **mantiene** il comando e il controllo dei mezzi di rescEU.

Emendamento

7. I mezzi di rescEU sono disponibili per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale in seguito a una richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC. La decisione in merito alla loro mobilitazione è adottata dalla Commissione, che **conserva il coordinamento strategico** dei mezzi di rescEU **e l'autorità sulla loro**

mobilitazione, mentre il comando e il controllo operativo restano di competenza dei funzionari responsabili dello Stato membro destinatario.

Emendamento 50

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 7

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 12 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. In caso di mobilitazione, la Commissione concorda con lo Stato membro richiedente la mobilitazione operativa dei mezzi di rescEU. Lo Stato membro richiedente facilita il coordinamento operativo dei propri mezzi e delle attività di rescEU nel corso delle operazioni.

Emendamento

8. In caso di mobilitazione, la Commissione concorda con lo Stato membro richiedente, *tramite l'ERCC*, la mobilitazione operativa dei mezzi di rescEU. Lo Stato membro richiedente facilita il coordinamento operativo dei propri mezzi e delle attività di rescEU nel corso delle operazioni.

Emendamento 51

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 7

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 12 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Qualora la Commissione ottenga attrezzature quali mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi tramite acquisto, noleggio o affitto, è garantito quanto segue:

a) in caso di acquisto dell'attrezzatura, un accordo tra la Commissione e uno Stato membro prevede la registrazione dell'attrezzatura in quello Stato membro;

Emendamento

10. Qualora la Commissione ottenga attrezzature quali mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi tramite acquisto, noleggio o affitto, è garantito quanto segue:

a) in caso di acquisto dell'attrezzatura, un accordo tra la Commissione e uno Stato membro prevede la registrazione dell'attrezzatura in quello Stato membro;

b) in caso di noleggio e affitto, l'attrezzatura è registrata in uno Stato membro.

b) in caso di noleggio e affitto, la registrazione dell'attrezzatura in uno Stato membro **non è obbligatoria**.

b bis) la gestione degli aeromobili commerciali è assegnata ad operatori certificati AESA.

Emendamento 52

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 8

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 12 bis – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione informa ogni **due anni** il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle operazioni e ai progressi compiuti ai sensi degli articoli 11 e 12.

Emendamento

La Commissione informa **ogni anno** il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle operazioni e ai progressi compiuti ai sensi degli articoli 11 e 12.

Emendamento 53

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 8

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 12 bis – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione include una panoramica dell'andamento del bilancio e dei costi con una valutazione tecnica e finanziaria dettagliata, informazioni precise sugli aumenti dei costi e sulle modifiche dei tipi di mezzi di risposta richiesti e degli eventuali requisiti di qualità per tali mezzi, nonché i motivi di tali aumenti o modifiche.

Emendamento 54

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 9

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione istituisce una rete di soggetti e istituzioni coinvolti nella protezione civile e nella gestione delle catastrofi, che insieme alla Commissione formeranno una rete dell'Unione di conoscenze in materia di protezione civile.

Emendamento

La Commissione istituisce una rete di soggetti e istituzioni coinvolti nella protezione civile e nella gestione delle catastrofi, ***tra cui centri di eccellenza, università e ricercatori***, che insieme alla Commissione formeranno una rete dell'Unione di conoscenze in materia di protezione civile. ***La Commissione tiene debitamente conto delle competenze disponibili negli Stati membri e delle organizzazioni attive sul campo.***

Emendamento 55

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 9

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La rete svolge le seguenti attività attinenti alla formazione, alle esercitazioni, alle lezioni apprese e alla divulgazione delle conoscenze, in stretto coordinamento, ove necessario, con i competenti centri di conoscenze:

Emendamento

La rete, ***mirando a una composizione di genere equilibrata***, svolge le seguenti attività attinenti alla formazione, alle esercitazioni, alle lezioni apprese e alla divulgazione delle conoscenze, in stretto coordinamento, ove necessario, con i competenti centri di conoscenze:

Emendamento 56

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Testo in vigore

a) mette a punto e gestisce un programma di formazione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi per il personale della protezione civile e per gli addetti alla gestione delle emergenze. Il programma comprende corsi comuni e un sistema di scambio di esperti in virtù del quale singoli addetti possono essere distaccati presso altri Stati membri.

Il programma di formazione mira a potenziare il coordinamento, la compatibilità e la complementarietà tra i mezzi di cui agli articoli 9 e **11**, e a migliorare le competenze degli esperti di cui all'articolo 8, lettere d) e f);

Emendamento

(9 bis) *all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

"a) mette a punto e gestisce un programma di formazione in materia di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi per il personale della protezione civile e per gli addetti alla gestione delle emergenze. Il programma comprende corsi comuni e un sistema di scambio di esperti in virtù del quale singoli addetti possono essere distaccati presso altri Stati membri.
Un nuovo Erasmus per la Protezione Civile è realizzato in linea con le regole e i principi del regolamento (UE) n. 1288/2013*;

L'Erasmus per la protezione civile mira ***anche*** a potenziare il coordinamento, la compatibilità e la complementarietà tra i mezzi di cui agli articoli 9, ***11*** e ***12*** e a migliorare le competenze degli esperti di cui all'articolo 8, lettere d) e f).

L'Erasmus per la protezione civile include una dimensione internazionale finalizzata a supportare l'azione esterna dell'Unione, compresi i relativi obiettivi di sviluppo, grazie alla cooperazione tra Stati membri e tra paesi partner.

****Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50)."***

Emendamento 57

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f

Testo in vigore

f) promuove e incoraggia l'introduzione e l'impiego di nuove tecnologie pertinenti ai fini del meccanismo unionale.

Emendamento

(9 ter) *all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

"f) promuove **la ricerca e l'innovazione** e incoraggia l'introduzione e l'impiego di nuove tecnologie pertinenti ai fini del meccanismo unionale.

Emendamento 58

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 9 quater (nuovo)

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quater) *all'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo:*

"3 bis. *La Commissione amplia le capacità formative e aumenta la condivisione delle conoscenze e delle esperienze tra la rete di conoscenze in materia di protezione civile dell'Unione, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi, al fine di contribuire a rispettare gli impegni internazionali in materia di riduzione del rischio di catastrofi, in particolare quelli assunti nell'ambito del quadro di Sendai."*

Emendamento 59

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 16 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Gli interventi ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA), e ne rispetta il ruolo di guida.

Emendamento

(11 bis) all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

‘2. Gli interventi ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA), e ne rispetta il ruolo di guida. ***In caso di catastrofi provocate dall'uomo o di emergenze complesse, la Commissione definisce chiaramente, consultandosi con gli attori del settore umanitario, la portata dell'intervento e i suoi rapporti con le parti interessate nella risposta umanitaria globale, garantendo la coerenza con il consenso europeo sull'aiuto umanitario e il rispetto dei principi umanitari;***”

Emendamento 60

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 12

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli stanziamenti necessari per il meccanismo dell'Unione sono autorizzati

gradualmente dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura annuale di bilancio, tenendo nel debito conto tutti gli strumenti disponibili ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, facendo ricorso in particolare allo strumento di flessibilità, come indicato all'allegato I.*

** Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).*

Emendamento 61

Proposta di decisione Articolo 1 – punto 13

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 20 bis – comma 1

Testo della Commissione

Qualsiasi aiuto o finanziamento fornito ai sensi della presente decisione fornisce adeguata visibilità all'Unione, anche mettendo in risalto il simbolo dell'Unione nei mezzi di cui all'articolo 11, all'articolo 12 e all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c).

Emendamento

Qualsiasi aiuto o finanziamento fornito ai sensi della presente decisione fornisce adeguata visibilità all'Unione, anche mettendo in risalto il simbolo dell'Unione nei mezzi di cui all'articolo 11, all'articolo 12 e all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c).
È sviluppata una strategia di comunicazione al fine di rendere visibili ai cittadini i risultati tangibili delle azioni nell'ambito del meccanismo unionale.

Emendamento 62

Proposta di decisione Articolo 1 – punto 15 – lettera b

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Per i mezzi degli Stati Membri che non sono preimpegnati nel pool europeo di protezione civile, l'importo del sostegno finanziario dell'Unione per le risorse di trasporto non supera il 55% dei costi ammissibili totali. Al fine di poter beneficiare di tali finanziamenti, gli Stati membri si impegnano a produrre un registro di tutti mezzi di cui dispongono con le relative strutture di gestione, al di là di quelli preimpegnati nel pool europeo di protezione civile, per rispondere a catastrofi di tipo sanitario, industriale, sismico o vulcanico, ad alluvioni e incendi boschivi nonché ad attacchi terroristici, chimici, biologici, radiologici e nucleari.

Emendamento 63

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 16

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 26 – paragrafo 2

2. Vanno *cercate* sinergie e complementarità con altri strumenti dell'Unione, come quelli che sostengono la coesione, lo sviluppo rurale, la ricerca e la salute, nonché con le politiche in materia di migrazione e sicurezza. Nel caso di risposta a crisi umanitarie in paesi terzi la Commissione garantisce complementarità e coerenza tra le azioni finanziate a norma della presente decisione e quelle finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1257/96.

2. Vanno *sviluppate* sinergie e complementarità, **accompagnate da un maggior coordinamento**, con altri strumenti dell'Unione, come quelli che sostengono la coesione, **tra cui il Fondo di solidarietà dell'Unione europea**, lo sviluppo rurale, la ricerca e la salute, nonché con le politiche in materia di migrazione e sicurezza, **senza che ciò comporti alcuna riassegnazione dei fondi da tali settori**. Nel caso di risposta a crisi umanitarie in paesi terzi la Commissione garantisce complementarità e coerenza tra le azioni finanziate a norma della presente decisione e quelle finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1257/96, **rispettando**

*al contempo la natura distinta e
indipendente delle azioni e dei relativi
finanziamenti, ed accertandosi che esse
siano in linea con il consenso europeo
sull'aiuto umanitario.*

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 18

Decisione n. 1313/2013/UE

Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) l'istituzione, la gestione e il mantenimento di rescEU, di cui all'articolo 12, compresi i criteri per le decisioni di mobilitazione e le procedure operative;

Emendamento

g) l'istituzione, la gestione e il mantenimento di rescEU, di cui all'articolo 12, compresi i criteri per le decisioni di mobilitazione e le procedure operative, ***nonché le condizioni per la mobilitazione dei mezzi rescEU a livello nazionale da parte di uno Stato membro e altre modalità connesse;***

Proposta di decisione
Allegato I (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO I

**DOTAZIONI FINANZIARIE SUPPLEMENTARI INDICATIVE PER IL PERIODO
 2018-2020**

		<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>TOTAL E</i>
<i>Totale stanziamenti supplementari a titolo della rubrica 3*</i>	<i>SI</i>	<i>19,157</i>	<i>115,2</i>	<i>122,497</i>	<i>256,854</i>
	<i>SP</i>	<i>11</i>	<i>56,56</i>	<i>115,395</i>	<i>182,955</i>
<i>Totale stanziamenti supplementari a titolo della rubrica 4*</i>	<i>SI</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2,284</i>	<i>6,284</i>
	<i>SP</i>	<i>0,8</i>	<i>1,8</i>	<i>2,014</i>	<i>4,614</i>
<i>Totale stanziamenti supplementari a titolo delle rubriche 3 e 4 combinate tra loro*</i>	<i>SI</i>	<i>21,157</i>	<i>117,2</i>	<i>124,781</i>	<i>263,138</i>
	<i>SP</i>	<i>11,8</i>	<i>58,36</i>	<i>117,409</i>	<i>187,569</i>

(cifre in milioni di EUR)

** Gli importi totali saranno forniti attraverso lo strumento di flessibilità.*